

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Piobesi Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 111-13829 del 22/02/1982, al quale ha apportato le seguenti Varianti strutturali:
 - Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 56 -38640 del 13/11/1984;
 - Variante n. 2, approvata con deliberazione della G.R. n. 92 -26619 del 19/07/1993;
 - Variante n. 3, approvata con deliberazione G.R. n. 93 - 14192 del 25/11/1996;
 - Variante n. 4, approvata con deliberazione G.R. n. 58 - 3334 del 25/06/2001;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 2 del 24/01/2001, n. 41 del 27/11/2002 e n. 17 del 08/05/2003, tre Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 48 del 12/11/2008, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 02/12/2008 (*Prat. n. 153/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.177 abitanti nel 1971, 2.814 abitanti nel 1981, 2.838 abitanti nel 1991 e 3.232 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.971 ettari in territorio di pianura, dei quali 281 (il 14%) appartenenti alla I^a Classe di capacità d'uso dei suoli e 1.425 (il 72%) alla II^a Classe; il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola; sono segnalate produzioni tipiche di "erbe officinali";
- ⇒ risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Carmagnola*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e dall'art. 7.1 del P.T.C. come Centro storico di tipo "D", di interesse provinciale;
- ⇒ sistema produttivo: è compreso nell'omonimo "*Bacino produttivo marginale*", di cui all'art. 10.3 del P.T.C., che comprende i Comuni di Castagnole Piemonte, Pancalieri e Virle Piemonte;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, 142 (che il P.T.C. provinciale individua come componente fondamentale della rete viaria del settore sud-ovest) e 145;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- è attraversato dai Torrenti Chisola, Oitana e Ottana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
- è interessato dal tratto pubblico del Rio Essa;
- in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 72 ettari del territorio sono classificate aree inondabili con frequenti tempi di ritorno di 25 - 50 anni;
- il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Chisola, che interessano una superficie di circa 93 ettari;
- è stato interessato dall'evento alluvionale dell'1 e 2 settembre 2002, a seguito del quale la Provincia ha avviato un programma di lavoro per lo studio della rete idrica dei deflussi superficiali nell'area compresa tra il Torrente Lemina ed il Chisola;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 48 del 12/11/2008 di adozione, finalizzati a: incrementare la capacità insediativa, ampliare l'area cimiteriale per gli animali d'affezione, ampliare la possibilità di realizzare box auto nel centro storico, consentire il recupero dei sottotetti ai fini residenziali;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 9 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'incremento della superficie territoriale inerente le attività economiche pari a 6.160 mq con un aumento della S.U.L. di 5.722 mq;
- la modifica dell'art. 16 delle N.T.A. per variare i parametri che consentono l'utilizzo dei sottotetti ai fini residenziali;
- l'integrazione dell'art. 11 delle N.T.A. per autorizzare le unità commerciali del centro storico a realizzare n. 2 box anche all'esterno dei fabbricati;
- con la variazione alla perimetrazione dell'ambito *RE 5* (area a capacità insediativa esaurita) e dell'ambito *RC4* (area di completamento) si propone l'inserimento di due fabbricati residenziali già riconosciuti in area agricola nel P.R.G.C. vigente;
- incremento della capacità insediativa per complessivi 140 abitanti, attuata:
 - nell'ambito *ICA8*, attraverso l'aumento del rapporto di copertura e dell'indice territoriale pari a 1,5 mc/mq;
 - nell'ambito *RC4/a*, con un nuovo indice di densità territoriale pari a 0,8 mc/mq e un nuovo indice di densità fondiaria pari a 1,2 mc/mq;
 - delimitando nuove aree residenziali contraddistinte con gli acronimi RN4, RN5;
- variazione di alcune aree a Servizio alla residenza per un incremento di 1.677 mq;
- ampliamento di 50 mq dell'area cimiteriale per animali d'affezione;
- inserimento di tre rotatorie sulla S.P. n. 142 autorizzate con parere favorevole dal Servizio Programmazione Viabilità della Provincia, in data 15/01/2007 prot. n. 58397;
- la variazione all'art. 30 paragrafo 7 delle N.T.A. per autorizzare anche i non residenti a costruire strutture sportive in aree agricole;

- infine, con la modifica all'art. 34 delle N.T.A. viene portata a 9 metri la larghezza minima delle strade di nuova costruzione;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/01/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/12/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 del Comune di Piobesi Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 48 del 12/11/2008, non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. **di trasmettere** al Comune di Piobesi Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.